

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MIRANDOLA E LA PROVINCIA DI CREMONA PER
L'UTILIZZO CONGIUNTO, DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI MIRANDOLA, AI SENSI
DELL'ART. 36 DEL CCNL DEL 16.07.2024 RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA
DIRIGENZA DELLE FUNZIONI LOCALI**

L'anno 2026 il giorno del mese di aprile

TRA

la Provincia di Cremona, con sede in Cremona, rappresentata dal Presidente, _____, domiciliato per la sua carica presso la sede provinciale;

E

Il Comune di Mirandola, con sede in Mirandola (MO), rappresentato dal Sindaco _____, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale;

PREMESSO CHE

- l'art. 30 comma 2-sexies del D.LGS 165/2001 dispone che: *“Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”*;

- l'art. 36 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali del 16.07.2024 prevede:

“1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso degli interessati, dirigenti assegnati da altri enti a cui si applica la presente sezione per periodi predeterminati, previa convenzione tra i due enti e con impegno di lavoro in favore di entrambi.

2. La convenzione di cui al comma 1 può stabilire che il rapporto di lavoro del personale interessato continui ad essere amministrato dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione, con le modalità che dovranno essere stabilite nella medesima convenzione.

3. L'ente titolare del rapporto di lavoro continua a corrispondere l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponde inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico ed alla valutazione positiva di performance conseguita.

4. L'Ente utilizzatore corrisponde, in aggiunta a quanto previsto al comma 3, anche in deroga al valore massimo di cui all'art. 37, comma 6, un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione su cui è conferito l'incarico presso tale Ente. In base alla valutazione di performance conseguita, corrisponde inoltre, previa valutazione positiva, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione.

5. La convenzione di cui al comma 1 definisce la ripartizione tra i due Enti degli oneri finanziari. Resta fermo che tutte le somme erogate a titolo di retribuzione di posizione e di risultato devono essere poste interamente a carico dei fondi di cui all'art. 57 del CCNL del 17.12.2020 (Disciplina Fondo retribuzione di posizione e di risultato) dei due Enti”.

- con decreto dirigenziale n. 26 del 15.04.2026 la Provincia di Cremona ha approvato l'esito della procedura di mobilità volontaria esterna - per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto di “Dirigente”, da assegnare al settore Infrastrutture stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile della Provincia di

Cremona – in ordine al quale è risultato vincitore l'Ing. Andrea Lui dirigente a tempo indeterminato del Comune di Mirandola;

- con comunicazione pec prot. 30992 del 29.04.2026 a firma del Presidente della Provincia di Cremona si richiede al Comune di Mirandola il nulla osta per la mobilità esterna fra Enti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001 ai fini del trasferimento, presso tale Ente, del dipendente Ing. Andrea Lui, Dirigente Settore Territorio Ambiente e lavori Pubblici del Comune di Mirandola, a valere dall'1.11.2026;

- con comunicazione pec prot. 19730 del 29.04.2026 a firma del Segretario Generale, il Comune di Mirandola rilascia il nulla osta per la mobilità esterna fra Enti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs 165/2001, ai fini del trasferimento, presso la Provincia di Cremona del suddetto dipendente, proponendo al tempo stesso la sottoscrizione di una convenzione ex-art. 36 CCNL dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024, per l'utilizzo congiunto del dipendente stesso già dal mese di Maggio e fino al 31.10.2026 al fine di poter inserire il dirigente in oggetto nell'Amministrazione provinciale e contestualmente consentire all'Amministrazione comunale di approntare la riorganizzazione del proprio assetto;

- con deliberazione di Giunta n. del del Comune di Mirandola e con deliberazione presidenziale n..... del della Provincia di Cremona, è stato approvato lo schema di convenzione concordato tra le due Amministrazioni;

- il Dirigente, Ing. Andrea Lui, ha espresso il proprio consenso;

TUTTO CIO' PREMESSO

Che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della convenzione riportata di seguito.

Art. 1 Oggetto e finalità della Convenzione

La presente Convenzione disciplina, ai sensi dell'art. 36 del CCNL dell'Area dirigenza delle Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024, l'utilizzo temporaneo dell'Ing. Andrea Lui, Dirigente del Comune di Mirandola, da parte della Provincia di Cremona, per il periodo dal 4.05.2026 e fino al 31.10.2026, nelle more della presa di servizio dello stesso Dirigente presso la Provincia di Cremona, per mobilità esterna a decorrere dal 1.11.2026.

La presente convenzione viene costituita per scopi di pubblico interesse per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e per conseguire un'economica gestione delle risorse.

Art. 2 - Modalità della prestazione lavorativa ed assenze

Il dirigente provvederà ad organizzare la propria attività in autonomia e nel rispetto delle esigenze di servizio di entrambi gli enti, garantendo la propria attività a favore della Provincia di Cremona per un tempo pari al 60% della prestazione lavorativa, organizzando in autonomia la presenza presso le sedi dei due Enti.

Per tutta la durata della Convenzione, il rapporto di lavoro del Dirigente è gestito dal Comune di Mirandola, Ente di provenienza e titolare del rapporto stesso.

In caso di assenze a vario titolo ricadenti nelle giornate di servizio presso la Provincia di Cremona, il dirigente dovrà fare riferimento all'Amministrazione di destinazione, la quale comunicherà all'Ente di provenienza un report degli istituti fruiti per la gestione del rapporto di lavoro.

L'Ente di provenienza è tenuto ad effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e a comunicare alla sede INAIL competente il presente accordo convenzionale.

Art. 3. Trattamento economico e criteri di riparto oneri finanziari

Il Comune di Mirandola continuerà a corrispondere all'Ing. Andrea Lui l'intero stipendio tabellare nei valori previsti dal CCNL, oltre ad altre voci del trattamento fondamentale eventualmente spettanti; corrisponderà inoltre, in ragione della prestazione lavorativa che continua ad essere resa presso tale ente, la retribuzione di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, correlandole, rispettivamente, alla posizione su cui è conferito l'incarico e alla valutazione positiva di performance conseguita.

La Provincia di Cremona rimborserà al Comune di Mirandola la quota di trattamento fondamentale a proprio carico nella misura del 60% (oneri riflessi e irap inclusi). In aggiunta a ciò e a valere sul fondo della dirigenza dell'Ente, la Provincia di Cremona erogherà direttamente all'interessato un importo a titolo di retribuzione di posizione pari al 30% del valore economico della posizione attualmente assegnata al settore Infrastrutture stradali, Appalti, Porto, Trasporti e Protezione civile, sulla base della pesatura effettuata dall'NIV. Inoltre, la Provincia di Cremona corrisponderà, all'esito della valutazione di performance conseguita dal suddetto dirigente e secondo il sistema di misurazione vigente nell'Ente, un importo a titolo di retribuzione di risultato, fino ad un massimo del 10% del valore economico della suddetta posizione, in conformità alle previsioni dello stipulando CCDI.

La rendicontazione delle somme da rimborsare sarà comunicata dal Comune di Mirandola alla Provincia di Cremona che provvederà al rimborso della quota a proprio carico nei trenta giorni successivi.

Art. 4. Durata

La validità della presente convenzione decorre dal 4 maggio 2026 fino al 31 ottobre 2026. Le parti concordano fin d'ora che a decorrere dal 1° novembre 2026 il Dirigente, Ing. Andrea Lui, verrà trasferito nell'organico della Provincia di Cremona, mediante applicazione dell'istituto della mobilità esterna. L'accordo potrà essere sciolto in qualunque momento per decisione consensuale, ovvero a richiesta di una sola delle Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione dell'accordo decorre dalla data concordata dagli Enti, e laddove avvenga unilateralmente, non prima di 15 giorni dalla formale comunicazione all'altro Ente della deliberazione/determinazione di recesso divenuta esecutiva.

L'accordo potrà inoltre essere sciolto per il venir meno del consenso del dirigente. Spetta al dirigente fornire apposita comunicazione a entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dirigente.

Art. 5. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di legge, i vigenti CCNL e le norme regolamentari degli enti aderenti.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI MIRANDOLA

IL SINDACO

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PER LA PROVINCIA DI CREMONA

IL PRESIDENTE

ROBERTO MARIANI

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

PER ACCETTAZIONE

IL DIRIGENTE, ING. ANDREA LUI

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.